

Civile Ord. Sez. 6 Num. 20461 Anno 2020

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Relatore: SCARPA ANTONIO

Data pubblicazione: 28/09/2020

### **ORDINANZA**

✓ sul ricorso per regolamento di competenza 25353-2019  
proposto da:

BRUNI PREMISCELATI DI BRUNI FRANCESCO & C. S.A.S.,  
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PINEROLO, 22, presso  
lo studio dell'avvocato MARCO ROSSI, rappresentata e difesa  
dall'avvocato MARTINA BRUNI;

**- ricorrente -**

**contro**

UNICALCE S.P.A., rappresentata e difesa dall'avvocato SERGIO  
LUCCHETTI;

**- resistente -**

avverso la sentenza n. 541/2019 del TRIBUNALE di PRATO,  
depositata il 02/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio  
del 16/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4562  
20

Visto il ricorso, notificato il 30 agosto 2019 dalla Bruni Premiscelati di Bruni Francesco & c. s.a.s. per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 541/2019 del 2 agosto 2019;

viste le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Cardino, il quale ha richiesto di rigettare il ricorso;

viste le memorie presentate dalle parti ai sensi dell'art. 380 ter, comma 2, c.p.c.;

*considerato che:*

la sentenza del Tribunale di Prato abbia dichiarato l'improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e la conseguente nullità del provvedimento monitorio emesso su domanda della Bruni Premiscelati s.a.s. nei confronti della Unicalce s.p.a., stante la sussistenza di clausola compromissoria nell'art. 13 del contratto di agenzia *inter partes*, con cui si stabilisce che *"ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione del contratto sarà decisa in via definitiva secondo il regolamento di Arbitrato dell'Associazione Italiana per l'Arbitrato, da tre arbitri nominati in conformità di tale regolamento. La sentenza arbitrale avrà carattere obbligatorio"*;

il Tribunale di Prato ha escluso la necessità della specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria, avendo le parti discusso e contrattato prima di arrivare alla stipula negoziale;

la ricorrente lamenti la "violazione delle norme sulla competenza per non aver ritenuto la inefficacia della clausola compromissoria contenuta nell'art. 13 del contratto di agenzia *inter partes*", giacché redatto unilateralmente in ogni sua parte dalla mandante Unicalce s.p.a., già Calce San Pellegrino s.p.a.,

e trasmesso per posta alla Bruni Premiscelati s.a.s., in assenza di trattative, non essendovi comunque alcun contratto sottoscritto dalla Bruni Premiscelati s.a.s.;

la ricorrente lamenta altresì l'erronea individuazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali, operata applicando immotivatamente i parametri massimi e liquidando per intero la fase istruttoria, per essendosi la stessa limitata al deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.;

né l'impugnata sentenza né il ricorso per regolamento affrontano il profilo della qualificazione dell'arbitrato previsto dall'indicata clausola compromissoria come rituale o irrituale, pur essendo tale profilo pregiudiziale ai fini dell'ammissibilità del regolamento di competenza, atteso che la sentenza che neghi la propria competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato irrituale non è impugnabile per regolamento di competenza, in quanto tale tipologia di arbitrato determina l'inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l'art. 819 *ter* c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, 13/05/2014, n. 10300; Cass. Sez. 6 - 3, 17/01/2013, n. 1158; Cass. Sez. 6 - 3, 31/07/2017, n. 19060);

al fine della qualificazione dell'arbitrato come rituale o irrituale, la Corte di cassazione, adita con ricorso per regolamento di competenza, opera comunque come giudice del fatto e ha, dunque, il potere di accertare direttamente, attraverso l'esame degli atti e degli elementi acquisiti al processo, la volontà delle parti espressa nella clausola compromissoria, in quanto la relativa qualificazione incide sull'ammissibilità dell'impugnazione proposta;

i contraenti, nella clausola compromissoria contenuta all'art. 13 del contratto di agenzia, ricorsero alle espressioni

"controversia", "sentenza" e poi richiamarono il regolamento dell'Associazione Italiana per l'Arbitrato, senza perciò prevedere espressamente, ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., che le liti fossero definite dagli arbitri mediante determinazione contrattuale, sicché, nell'interpretazione del patto compromissorio, il dubbio sull'effettiva volontà delle parti va risolto nel senso della ritualità dell'arbitrato (Cass. Sez. 1, 07/04/2015, n. 6909; Cass. Sez. 1, 07/08/2019, n. 21059); la sentenza con cui, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, sia accertata l'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato rituale e dichiarata la nullità del decreto opposto, con contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri, in forza dell'art. 819-ter c.p.c. deve essere impugnata esclusivamente con il regolamento di competenza di cui all'art. 42 c.p.c.; perché, tuttavia, sussista l'obbligo, ipotizzato dalla ricorrente, della specificazione approvazione per iscritto della clausola compromissoria per arbitrato rituale, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che, come dedotto in ricorso, uno dei contraenti (nella specie, la Unicalce s.p.a., già Calce San Pellegrino s.p.a.) abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza senza poter concorrere alla sua formazione, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto, e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (perché confezionate da un contraente che espliciti attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie). La mera attività di formulazione



del regolamento contrattuale è da tenere distinta dalla predisposizione delle condizioni generali di contratto, non potendo considerarsi tali le clausole contrattuali elaborate da uno dei contraenti in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio, ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto (Cass. Sez. 1, 15/04/2015 n. 7605; Cass. Sez. 6 - 3, 10/07/2013, n. 17073; Cass. Sez. 6 - 3, 07/12/2011 n. 26333; Cass. Sez. 1, 23/05/2006, n. 12153; Cass. Sez. 3, 19/05/2006, n. 11757; Cass. Sez. 3, 14/02/2006, n. 3184 ; Cass. Sez. 1, 19/03/2004, n. 5549; Cass. Sez. 1, 15/04/1976, n. 1343);

non è stato provato, e nemmeno dedotto, dalla ricorrente che la Unicalce s.p.a., già Calce San Pellegrino s.p.a., avesse non soltanto predisposto l'intero contratto di agenzia, al quale la Bruni Premiscelati s.a.s. prestò adesione, ma anche preconstituito un formulario negoziale comprensivo della denunciata clausola compromissoria e da utilizzare per una serie indefinita di rapporti contrattuali, il che non rende configurabile l'ipotesi contemplata nel secondo comma dell'art. 1341 c.c.;

quanto al motivo di ricorso sulla misura delle spese processuali liquidate dal Tribunale (pur ritenuta l'ammissibilità della devoluzione a questa Corte, adita con regolamento necessario di competenza, altresì della decisione sul capo concernente le spese di lite dell'impugnato provvedimento), è comunque inammissibile la censura che, quale quella proposta da Bruni Premiscelati di Bruni Francesco & c. s.a.s., in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014: 1) con riguardo a giudizio di opposizione a decreto



ingiuntivo per l'importo di € 35.783,27, individui il valore della causa per la determinazione dei compensi con riferimento allo scaglione da € 5.200,01 a 26.000,00 e non allo scaglione da € 26.000,01 a 52.000,00, precisando poi, in sede di memoria ex art. 380 ter, comma 2, c.p.c., che tale scaglione inferiore si imponeva in conseguenza della riduzione della pretesa operata in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, circostanza che, in realtà, avrebbe comportato l'esigenza di tener conto del valore della domanda quale risultante da detta riduzione soltanto a far tempo da quest'ultima (cfr. Cass. Sez. 3, 30/11/2011, n. 25553); b) lamenti la generica applicazione dei "compensi massimi", senza specificare le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, rimanendo comunque sottratta al sindacato di legittimità la liquidazione che sia stata contenuta entro i limiti dei parametri di riferimento; c) non consideri come, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di c.t.u., ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c, del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte;

Unicalce s.p.a., alla quale il ricorso recante l'istanza di regolamento era stato notificato il 30 agosto 2019, ha notificato "controricorso" in data 9 ottobre 2019, senza rispettare il termine di venti giorni di cui all'art. 47, comma 5, c.p.c., termine ordinatorio, la cui inosservanza è stata tuttavia rilevata dalla ricorrente nella sua memoria ex art. 380 ter c.p.c., sicché di tale scrittura la Corte non può tener conto neppure ai fini delle spese (Cass. Sez. 6 - 3, 21/12/2010, n.



25891; Cass. Sez. 3, 18/04/2000, n. 5030; Cass. Sez. 1, 30/03/1999, n. 3075; Cass. Sez. 2, 07/04/1973, n. 986); considerato, in definitiva, che deve essere rigettato il ricorso, non dovendosi provvedere in ordine alle spese del procedimento di regolamento, in quanto la Unicalce s.p.a. non ha svolto utili attività difensive in questa sede (essendosi limitata nella memoria ex art. 380 ter, comma 2, c.p.c. a richiamare il "controricorso" irritualmente notificato rispetto al modello legale di cui all'art. 47, comma 5, c.p.c.); ritenuto, in ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, che sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza degli arbitri. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 16 settembre 2020.

